Penale Sent. Sez. 4 Num. 22472 Anno 2018
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: CENCI DANIELE
Data Udienza: 18/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FROLO VINCENZO nato il 02/02/1963 a NAPOLI

avverso la sentenza del 14/11/2017 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
E' presente l'avvocato ARMELLIN PAOLA del foro di ROMA che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. CALDERONE DOMENICO del foro di TORINO in difesa di FROLO VINCENZO; l'avvocato si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Torino il 14 novembre 2017, in parziale riforma della sentenza resa il 7 aprile 2016 all'esito del dibattimento dal Tribunale di Torino, appellata dall'imputato, decisione con la quale Vincenzo Frolo era stato ritenuto responsabile, in qualità di datore di lavoro, del reato di lesioni colpose gravi nei confronti del dipendente Musteata Laurentiu Iulian, rimasto schiacciato tra il tetto della cabina di un ascensore ed il soffitto del vano ascensore, fatto commesso il 24 novembre 2010, e quindi condannato alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile Alleanza Toro s.p.a., poi Toro Assicurazioni, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del responsabile civile Alleanza Assicurazioni s.p.a., revocando le statuizioni civili nei suoi confronti, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza, tramite difensore, Vincenzo Frolo, che si affida a due motivi, con i quali denunzia difetto motivazionale (il primo motivo) e violazione di legge (il secondo motivo).

2.1. Sotto il primo profilo, censura motivazione manifestamente illogica e contraddittoria per non avere i Giudici di merito valutato correttamente tutte le risultanze istruttorie, la cui attenta ponderazione avrebbe dovuto condurre – si ritiene da parte del ricorrente – all'assoluzione dell'imputato, per avere posto in essere il lavoratore infortunato una condotta abnorme, non avendo staccato la corrente prima di agire sull'impianto elettrico per provvedere alla manutenzione dell'ascensore, ciò che il buon senso, prima ancora che la competenza tecnica, essendo stato adeguatamente formato ed informato, avrebbe dovuto impedire.

La Corte d'appello avrebbe condannato l'imputato per responsabilità di tipo puramente oggettivo, mentre la condotta del lavoratore, del tutto imprevedibile, avrebbe totalmente interrotto il nesso causale; si richiama al riguardo giurisprudenza di legittimità che si stima pertinente (p. 2 del ricorso).

Prosegue così il ricorso (p. 3): «*Del resto, il sig. Mustean è ultradiciottenne e ben conscio, proprio perché professionista nel settore, dei pericoli che possono derivare dalle lavorazioni effettuate nel vano ascensore, ed ha omesso di provvedere al distacco dell'energia elettrica, ciò nonostante fosse a conoscenza della difficoltà di comunicazione con il collega, situato in luogo diverso, dimostrando così di avere accettato il rischio di un eventuale danno poi effettivamente verificatosi*». I denunziati vizi sono, ad avviso del ricorrente, «*decisivi, in quanto sono stati determinanti nell'adozione della decisione errata, che se valutati avrebbero di fatto determinato la intervenuta prescrizione del reato al momento della sentenza della Corte d'Appello*» (così a p. 3 del ricorso).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.2. Con il secondo motivo denunzia omessa citazione del responsabile civile e nullità della sentenza a causa dell'estromissione – che si stima arbitraria – del responsabile civile per mancata instaurazione del contraddittorio.

Si assume che la Corte di appello, «*pur individuando in sentenza correttamente il responsabile civile nella "Generali s.p.a." (nella quale confluiva la Toro Assicurazioni), ometteva di disporre il rinnovo della citazione della medesima, con successivo rinvio del procedimento al primo grado. Non può dunque che desumersi la nullità della sentenza, a causa della errata insaturazione del contraddittorio, cui è conseguita la frustrazione del diritto dell'imputato a vedersi garantito l'intervento in manleva della compagnia assicuratrice, alla quale i premi vengono corrisposti i premi proprio allo scopo di intervenire in ipotesi quale è quella* de quo. *Il provvedimento di estromissione* [...], *infatti, comporta un aggravio di costi e spese a carico dell'odierno ricorrente, configurando un* vulnus *nel diritto di difesa. Se è vero che la norma di cui all'art. 88 comma 2 c.p.p. consente al sig. Frolo di agire davanti al giudice civile per il medesimo fatto, è anche vero che questi sarà tenuto alla inutile e soprattutto incolpevole duplicazione dei costi di difesa, che avrebbe potuto evitare nell'ipotesi in cui la Corte avesse correttamente provveduto alla rimessione del procedimento al Tribunale competente*» (pp. 3-4 del ricorso).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Si premette che il reato non è prescritto (fatto del 24 novembre 2010 + sette anni e sei mesi = 24 maggio 2018)..

1.1. Quanto al primo profilo denunziato, i Giudici di merito hanno così ricostruito l'infortunio: Michele Spada e Mustean Laurentiu Iulian, entrambi dipendenti della ditta VF Asscensori s.a.s. di Frolo Vincenzo, erano stati incaricati della sostituzione dell'argano con motore elettrico relativo ad un ascensore condominiale e Mustean perciò era salito sul tetto della cabina dell'ascensore, mentre Spada operava al decimo piano dell'immobile, ove si trovavano i quadri elettrici e l'argano ed aveva attivato il comando dell'ascensore, sicché il collega era rimasto schiacciato tra il tetto della cabina ascensore ed il soffitto del vano ascensore (pp. 4-5 della sentenza impugnata e pp. 3-4 di quella del Tribunale).

Si è, dunque, ritenuto dimostrato, attraverso prove testimoniali e documentali, che il datore di lavoro non aveva adeguatamente formato né informato i dipendenti (pp. 4-6 della sentenza della Corte di appello e pp. 3-5 di quella di primo grado).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte di merito ha affrontato ed offerto congrua risposta al tema della dedotta abnormità del comportamento del lavoratore (pp. 4-7 della sentenza impugnata, in relazione alle pp. 2-3 dell'appello; cfr. anche pp. 4-5 di quella del Tribunale): sotto tale profilo, il ricorso risulta meramente ripropositivo di questione già posta e già risolta, non confrontandosi con la sentenza impugnata.

1.2. Quanto all'aspetto ulteriore, si prende atto che la Corte di appello ha così stabilito sotto il profilo della legittimazione passiva dell'assicurazione (pp. 7-8 della sentenza impugnata): «*L'istanza di Alleanza assicurazioni s.p.a. merita accoglimento. Dalla documentazione prodotta si evince infatti che la compagnia assicuratrice dell'imputato, Alleanza Toro spa, è confluita in Generali Italia spa, come risulta dall'atto di fusione per incorporazione del 10.12.2013 che allega, e non già in Alleanza Assicurazioni spa, soggetto giuridico distinto. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva di Alleanza Assicurazioni spa, con la conseguenza della nullità della citazione quale responsabile civile e, per l'effetto, della condanna al risarcimento dei danni in solido con l'imputato. Le statuizioni civili nei confronti di Alleanza Assicurazioni spa devono dunque essere revocate*».

Ciò posto, le doglianze difensive, che si sono riferite (al punto n. 2.2. del "ritenuto in fatto") sono prive di pregio.

La soluzione che si auspica (rinvio dalla Corte di appello al Giudice di primo grado), infatti, sarebbe abnorme, poiché creerebbe uno stallo insuperabile, con una statuizione ai fini penali nei confronti dell'imputato confermata nel doppio grado di merito che dovrebbe però, per così dire, "attendere" ai fini della definitività l'esito di un nuovo processo penale da celebrarsi in Tribunale solo al fine di valutare la posizione del responsabile civile correttamente citato.

In ogni caso, la questione, nei termini in cui è posta, è priva di interesse per l'imputato, che potrà agire ai sensi dell'art. 88, comma 2, cod. proc. pen.

2. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18/04/2018.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale